

(N. 2472-bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 luglio 1952, in seconda deliberazione,
con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti (V. Stampato N. 1292-bis)

d'iniziativa dei Deputati LEONE, TESAURO, CAMPOSARCUNO, SAILIS, COLITTO, CAPA-
LOZZA, BETTIOL Giuseppe, MIGLIORI, LUCIFREDI, ARCANGELI, RESTA, PAGLIUCA,
CAPPI, RICCIO e RESCIGNO

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 LUGLIO 1952

Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALL'ASSEMBLEA
nella seduta del 2 ottobre 1952

Art. 1.

La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.

Art. 2.

Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di *referendum* abrogativo presentate a norma dell'articolo 75 della Costi-

tuzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.

Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del *referendum* popolare.

Art. 3.

La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4.

I giudici della Corte restano in carica dodici anni.

I giudici che sono nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi nove anni, mediante sorteggio di due giudici tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due tra quelli nominati dal Parlamento e di due tra quelli nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

Il sorteggio dei giudici è fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di nove anni.

Decorsi gli altri tre anni, si rinnovano i giudici che non sono stati rinnovati.

Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici rimasti in carica dodici anni.

In caso di vacanza dovuta alla scadenza del termine di dodici anni o ad altra causa la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.

Art. 5.

I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, nè possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 6.

I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge.

Art. 7.

I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.

Art. 8.

Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica.

Art. 9.

Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, può con provvedimento motivato ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti.

Art. 10.

Il Parlamento, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone tra le quali sono sorteggiati, in caso di necessità, i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.

Art. 12.

La messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, con deliberazione adottata a maggioranza, in conformità del proprio regolamento.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno.

Art. 13.

Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, elegge, anche tra i suoi compo-

menti, uno o più commissari per sostenere l'accusa.

I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori.

Art. 14.

L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri implica di pieno diritto la sospensione dalla carica.

Art. 15.

Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena

previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.

Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilità ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ma la Corte può aumentare, la pena fino ad un terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato. La Corte può infliggere, altresì, le sanzioni costituzionali e amministrative adeguate al fatto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

La prima elezione della Commissione preveduta dall'articolo 12 avrà luogo entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.